

Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 28/06/2016

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

Circolare n. 116

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.2

OGGETTO: **Convenzione fra l'INPS e la Confederazione dei Lavoratori Dipendenti e dei Pensionati (FEDERDIPENDENTI) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.**

SOMMARIO: *L'Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Confederazione dei Lavoratori*

Dipendenti e dei Pensionati (FEDERDIPENDENTI) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.

In data 11 maggio 2016 tra l'INPS e la Confederazione dei Lavoratori Dipendenti e dei Pensionati (FEDERDIPENDENTI) è stata stipulata una convenzione (allegato n.1), approvata con determinazione commissariale n.130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 4 giugno 1973 n.311.

Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all'applicazione della convenzione.

Modalità di riscossione

La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte all'associazione, sarà effettuata dall'INPS, a favore delle associazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all'INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.

La circostanza che l'esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l'Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

Misura del contributo

L'INPS considererà versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale, di cui alla presente convenzione, il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro nell'UNIEMENS.

Qualora il datore di lavoro non versi per intero l'importo dei contributi obbligatori dovuti, entro le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale sarà attribuita a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori.

L'INPS non effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro, relativamente al versamento dei contributi oggetto della presente convenzione.

Costi

I costi individuati dall'Istituto per il servizio di riscossione dei contributi di assistenza contrattuale sono stati attualizzati, per l'anno 2015, con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014.

Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente importo:

- contributi per assistenza contrattuale per ogni UNIEMENS	€ 0,17
---	--------

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l'associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Sono a carico dell'associazione oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

Modalità di versamento delle quote di assistenza contrattuale

L'INPS corrisponderà all'associazione – Sede nazionale – senza onere di interessi né a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale risultanti dall'UNIEMENS al netto dei costi per il servizio di riscossione.

Il versamento avverrà entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione

dell'UNIEMENS.

Unitamente al versamento di cui al primo comma, le Strutture periferiche dell'INPS metteranno a disposizione dell'associazione, con riferimento agli UNIEMENS elaborati in ciascun mese, i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l'indicazione del periodo contributivo e dell'ammontare del versamento. Qualora l'importo dell'acconto periodico dovuto all'associazione risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

Clausola di salvaguardia

L'INPS è esonerato – e l'associazione lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti delle imprese aderenti alla stessa associazione e, comunque, verso i terzi e verso chicchessia, derivante dall'applicazione della presente convenzione. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l'associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all'eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale.

L'associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'associazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'associazione sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'associazione sottoscrittore dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della presente convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'associazione.

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Durata e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2016. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), almeno 90 giorni prima della scadenza. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi a mezzo comunicazione da far pervenire all'altra con un preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

L'associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

Si comunica che la sede della Confederazione dei Lavoratori Dipendenti e dei Pensionati (FEDERDIPENDENTI) è in via dei Palumbo n. 55 Lecce (LE).

Istruzioni operative e contabili

Riguardo alle modalità di esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS si forniscono, di seguito, le necessarie istruzioni da portare a conoscenza delle imprese aderenti alla Confederazione dei Lavoratori Dipendenti e dei Pensionati (FEDERDIPENDENTI), a cui è attribuito il codice di nuova istituzione **"W438"**.

Nel flusso UNIEMENS, le imprese nell'elemento <DenunciaAziendale>, <ContribAssistContrattuale>, <CodAssociazione> dovranno validare il nuovo codice causale "W438" avente significato di "Ass. Contr. Confederazione dei Lavoratori Dipendenti e dei Pensionati (FEDERDIPENDENTI)" e il relativo <ImportoContributo>.

I contributi di assistenza contrattuale di che trattasi, evidenziati dai datori di lavoro nel flusso UNIEMENS con il citato codice "W438", vengono imputati, in sede di specificazione contabile, al conto GPA25549, di nuova istituzione.

Contestualmente a tale imputazione, la procedura stessa, al fine di rilevare il debito verso la Confederazione dei Lavoratori Dipendenti e dei Pensionati (FEDERDIPENDENTI), predispone la seguente scrittura in P.D.:

GPA35549 a GPA11549

per un importo pari a quello evidenziato in AVERE nel citato conto GPA25549.

Pertanto, i saldi dei conti GPA25549 e GPA35549 devono costantemente concordare.

Per assicurare detta concordanza, nonché quella tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive pervenute mediante flusso UNIEMENS, i conti GPA25549 e GPA35549 devono essere movimentati, con il codice documento "95", soltanto mediante la procedura automatizzata di ripartizione.

Le Sedi procederanno alla stampa della reportistica a disposizione generata dalla procedura in triplice copia.

Una copia è destinata alle imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l'indicazione del periodo contributivo e dell'ammontare del versamento.

Un'altra copia della stampa di detto report deve essere inviata all'Ufficio competente per la

contabilità della sede ed una copia deve rimanere agli atti dell'Ufficio amministrativo.

Le somme riscosse devono essere accreditate alla sopra citata associazione al netto del rimborso spese e dell'eventuale imposta di Bollo, se dovuta.

I pagamenti di cui sopra devono essere imputati in DARE del conto GPA11549, al quale devono essere altresì addebitate le somme da trattenere sull'ammontare del contributo riscosso a titolo di rimborso spese (AVERE del conto GPA24042) per l'effettuazione del servizio in argomento e della relativa imposta di bollo, se dovuta, (AVERE del conto GPA25228).

L'eventuale saldo del suddetto conto GPA11549, risultante alla fine dell'esercizio, deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio dalla specifica procedura automatizzata.

Entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono predisporre e trasmettere alla Confederazione dei Lavoratori Dipendenti e dei Pensionati (FEDERDIPENDENTI) apposito rendiconto dal quale risulti: l'ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell'anno di riferimento, per le quali sono state emesse le distinte delle imprese di cui sopra; l'ammontare delle somme corrisposte; l'ammontare delle spese e dell'imposta di bollo trattenute sui contributi riscossi.

Nell'allegato n.2 vengono riportati i sopracitati conti GPA11549, GPA25549 e GPA35549, di nuova istituzione.

Il Direttore Generale
Cioffi

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.